



ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA POPOLARE

Piazza Fratti n. 2 - Forlimpopoli

Il giorno 15 del mese di giugno dell'anno 2011 alle ore 21,00 si è riunita in seconda convocazione nella sede sociale, debitamente convocata, l'assemblea dei soci dell'Associazione Scuola di Musica Popolare per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno;

- 1) modifica statuto;
- 2) approvazione rendiconto al 31/12/2010;
- 3) varie ed eventuali.

E' presente la maggioranza dei soci e viene constatata la validità dell'assemblea.

Presiede il Sig. Bartolini Marco e funge da segretario il Sig. Castiglia Davide.

Per quanto riguarda il primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente da lettura al nuovo statuto e dopo una serena discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo statuto viene allegato al presente verbale.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'o.d.g. il presidente illustra il rendiconto al 31/12/2010 che dopo una serena discussione viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberate l'assemblea viene tolta alle ore 22,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 13 giugno 2011

Il Presidente

(Marco Bartolini)

Il Segretario

(Davide Castiglia)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Telematici Forlì
Registrato a Forlì il 22 GIU. 2011
N. 6126 del 3 e 17 h 7c
Euro Centozetionaw/7c

IL DIRETTORE
Dr. Ettore Nanziani





STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SCUOLA DI MUSICA POPOLARE"

Art. 1 Denominazione - Sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione apolitica, culturale e ricreativa, che assume la denominazione "SCUOLA DI MUSICA POPOLARE".

L'Associazione ha la sede legale in Forlimpopoli (FC), Piazza Fratti n. 2 e la sua durata è illimitata.

Potrà istituire uffici e sedi territoriali prive di autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.

La variazione della sede legale non comporta la modifica dello statuto.

Art. 2 Scopo - Finalità

L'associazione si propone di promuovere attività culturali e artistiche atte alla conoscenza ed alla divulgazione del patrimonio musicale e culturale etnico con particolare attenzione alle produzioni musicali votate a preservare ed a attualizzare gli strumenti, gli usi ed i repertori provenienti e riconducibili al patrimonio culturale ed immateriale dell'umanità, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e una più completa formazione umana e civile.

L'Associazione si propone, inoltre, di divulgare l'opera di artisti che esercitano nel territorio nazionale ed internazionale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, artistiche e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

Al fine di perseguire lo scopo istituzionale, l'Associazione potrà:

- 1) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 2) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 3) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- 4) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 5) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possano essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti senza scopo di lucro, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 4 Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da altra Associazione, persona giuridica o ente, la stessa

dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 5 Criteri di esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con la restituzione della tessera associativa, e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera motivata.

Il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria convocata successivamente al provvedimento stesso. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

A seguito della ratifica del provvedimento di esclusione da parte dell'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo provvede all'annotazione nel libro soci. L'esclusione diventa operante dall'avvenuta annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari, nei tempi deliberati, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Art. 6 Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) ad esclusione dei soci minorenni, a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese per ragioni di mandato.

Art. 8 Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o affissione in sede.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, in prima convocazione, mentre, in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

All'Assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,:

- previa determinazione del numero dei componenti, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare i programmi delle attività da svolgere;
- approvare il rendiconto economico-finanziario;
- approvare i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi, che fissa altresì il numero dei componenti.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico e il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.



[Handwritten signature]

Le sostituzioni effettuate nell'ambito del triennio scadono alla fine del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro i successivi 20 giorni l'Assemblea dei soci affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) nominare il Presidente, il Vice-Presidente;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- g) deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) istituire uffici e sedi territoriali prive di autonomia giuridica, patrimoniale ed economica;
- i) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, nominato all'uopo, e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Presidente e Rappresentante legale

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica, allo stesso, dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera *ausiliaria* e *sussidiaria* e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 12 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 13 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di trenta giorni, non si raggiunge la predetta maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti di persona e a mezzo delega. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

2. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 22 GIU. 2011
N. 6126

IL DIRETTORE
Il Direttore
Dr. Ettore Nunziatina

